

FONDO DI PREVIDENZA “MARIO NEGRI”
NOTA ILLUSTRATIVA SUL
TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

A -	Rendita vitalizia:	<ul style="list-style-type: none"> per la rendita derivante dal montante maturato fino al 31.12.06 si applica la tassazione ordinaria con le aliquote previste per gli scaglioni di reddito di cui al TUIR per l'esercizio in cui è maturata la prestazione; per la parte di rendita derivante dal montante maturato dal 1°.01.07 si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15% (1).
B -	Liquidazione al 100% sottoforma di capitale:	<ul style="list-style-type: none"> l'intero importo imponibile è assoggettato a ritenuta con il sistema fiscale vigente al 31.12.06 (tassazione separata). Si ha facoltà di richiedere l'applicazione del regime fiscale di cui al c. 6 dell'art. 11 del DPR 252/05 (ritenuta a titolo d'imposta del 15%) (1), per la parte maturata dal 1°.01.2007 (2) (3).
C -	Liquidazione parte in capitale e parte in rendita:	<ul style="list-style-type: none"> sul montante maturato fino al 31.12.06 si applica il regime fiscale previgente (tassazione separata per la parte in capitale; tassazione ordinaria per la parte in rendita) (3); sul montante maturato dal 1°.01.07 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15% (1) (sia sulla parte in capitale, che su quella in rendita), qualora la liquidazione in capitale sia nei limiti del 50% sull'intero capitale. Non sono previste soluzioni intermedie.
D -	Liquidazione in capitale del 100% maturato fino al 31.12.06 : Liquidazione del 50% in capitale e del 50% in rendita del maturato dal 1°.01.07 :	<ul style="list-style-type: none"> applicazione del regime fiscale vigente anteriormente al 1°.01.07 (tassazione separata) (3); ritenuta a titolo d'imposta del 15% (1).

RISCATTI

- Per i montanti maturati **fino al 31.12.06** viene applicata la tassazione separata, salvo per il caso F, per il quale è prevista la tassazione ordinaria progressiva.
- Per i montanti maturati **dal 1°.01.07** viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota sotto indicata:

A -	Cessazione dell'attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità:	<ul style="list-style-type: none"> 15% (1) sul 50% del riscatto e 23% sul restante 50%. 23% nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.
B -	Cessazione dell'attività lavorativa che ha comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi:	<ul style="list-style-type: none"> 15% (1) sul 50% del riscatto e 23% sul restante 50%. 23% nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.
C -	Cessazione dell'attività lavorativa che ha comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi:	<ul style="list-style-type: none"> 15%. (1) 23% nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.
D -	cessazione dell'attività lavorativa a causa di una invalidità permanente che ha comportato la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo:	<ul style="list-style-type: none"> 15%. (1)
E -	Motivazioni che non rientrano tra quelle elencate ai punti precedenti:	<ul style="list-style-type: none"> 23%.
P -	Pensionamento di anzianità o vecchiaia:	<ul style="list-style-type: none"> 23%.

Decesso dell'aderente:	• 15%. (1)
------------------------	-------------------

• I casi F, I, M, P riguardano il regime di tassazione del maturato per il **periodo 1°.01.01 - 31.12.06:**

F -	Cessazione del rapporto di lavoro prima dei requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza:	• tassazione ordinaria.
I -	Cessazione dell'attività lavorativa a causa di una invalidità permanente che ha comportato la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo:	• tassazione separata.
M-	Cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale):	• tassazione separata.
P-	Pensionamento di anzianità o vecchiaia:	• tassazione separata.

- 1) L'aliquota del 15% è eventualmente ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine il periodo di partecipazione anteriore al 2007 è utile per un periodo massimo di 15 anni.
- 2) Nel presupposto che ricorrano le condizioni richiamate nel punto 5.1.2. della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 70/07 e, cioè, che la conversione di almeno il 70% del maturato dal 1°01.07 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, c. 6 e 7, della L. 335/95. In caso contrario il regime fiscale sulla suddetta quota è quello in vigore al 31.12.06.
- 3) La liquidazione in capitale della quota maturata fino al 31.12.2000 relativa agli iscritti ante 29.04.93 (vecchi iscritti) è soggetta a ritenuta con l'aliquota del TFR aziendale.

QUOTE DI PRESTAZIONE NON IMPONIBILI

- **Redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11%** relativamente al periodo 1°01.01 - 31.12.06 per i vecchi iscritti lo scomputo di tali redditi non spetta se la prestazione pensionistica è liquidata al 100% in forma di capitale.
- **Contributi non dedotti** comunicati al Fondo ciascun anno entro i termini previsti (dicembre dell'anno successivo a quello di versamento).
- **Quote di contributo obbligatorio a carico dell'iscritto** non eccedente il 4% della retribuzione annua, versate fino al 31.12.2000.
- **Quota pari al 12,50 %** della parte di rendita spettante corrispondente a quanto maturato fino al 31.12.2000, che è quindi imponibile per l'87,50%.

TASSAZIONE SEPARATA per liquidazione in capitale di quanto maturato al 31/12/2006

Conteggio esemplificativo

Importo prestazione imponibile:		€ 150.000,00																					
Anzianità di iscrizione al Fondo: 18 anni, 00 mesi e 00 giorni																							
Determinazione del reddito di riferimento:	€ 150.000 x 12 / 18 anni = € 100.000																						
Determinazione dell'aliquota media di imposta (con riferimento alle aliquote in vigore nell'anno di maturazione del diritto alla prestazione, nell'esempio: anno 2007):	<table border="0"> <tr> <td>Scaglione reddito</td> <td>aliq.</td> <td>imposta</td> </tr> <tr> <td>€ 15.000</td> <td>23%</td> <td>3.450</td> </tr> <tr> <td>€ 13.000</td> <td>27%</td> <td>3.510</td> </tr> <tr> <td>€ 27.000</td> <td>38%</td> <td>10.260</td> </tr> <tr> <td>€ 20.000</td> <td>41%</td> <td>8.200</td> </tr> <tr> <td>€ 25.000</td> <td>43%</td> <td>10.750</td> </tr> <tr> <td>€ 100.000</td> <td></td> <td>36170</td> </tr> </table>	Scaglione reddito	aliq.	imposta	€ 15.000	23%	3.450	€ 13.000	27%	3.510	€ 27.000	38%	10.260	€ 20.000	41%	8.200	€ 25.000	43%	10.750	€ 100.000		36170	
Scaglione reddito	aliq.	imposta																					
€ 15.000	23%	3.450																					
€ 13.000	27%	3.510																					
€ 27.000	38%	10.260																					
€ 20.000	41%	8.200																					
€ 25.000	43%	10.750																					
€ 100.000		36170																					
Aliquota: $\frac{36.170}{100.000} \times 100 = 36.17\%$																							
Determinazione dell'imposta:	€ 150.000 x 36.17% =	€ 54.255,00																					
		Netto da liquidare € 95.745,00																					

Il prospetto sopra riportato riguarda il conteggio valido per un nuovo scritto; **per un vecchio iscritto per la parte maturata fino al 31.12.2000 (anche nei casi di riscatto) la ritenuta è applicata con l'aliquota a cui è stato assoggettato il TFR.**